



Sent. n. 95/M/18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso contro l'INPS depositato l'8 giugno 2018 ed iscritto al n. 12777/M del registro di segreteria, proposto da [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Chessa, Chiara Chessa e Eleonora Barbini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paola Margiacchi in Perugia in via Alessi n. 35.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nella pubblica udienza del 13 novembre 2018 l'Avv. Chiara Chessa e l'Avv. Riccardo Lini per l'INPS.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, in qualità di ex Maresciallo dell'Esercito italiano, in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 14 dicembre 2015, ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 165/1997, anche con la percentuale del 44% (in luogo di quella del 39,95%) in applicazione dell'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973.

Ha segnalato di aver fatto parte del personale militare non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere alla posizione di ausiliaria e di essere titolare di trattamento pensionistico liquidato con sistema misto. Per tale ragione, anche invocando numerosi precedenti favorevoli della giurisprudenza contabile, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Le pretese sono stati poi ulteriormente rafforzate con le argomentazioni giuridiche rassegnate nella memoria depositata l'8 novembre 2018, anche attraverso il richiamo di recenti pronunciamenti della giurisprudenza contabile.

2. L'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via subordinata la prescrizione dei ratei pensionistici. Circa l'infondatezza della pretesa relativa al ricalcolo della pensione in base all'art. 54 D.P.R. 1092/1973, ha segnalato che il ricorrente ha un'anzianità di 40 anni e 6 mesi, mentre il beneficio può spettare *ex lege* solo ai dipendenti con anzianità compresa tra i 15 e 20 anni di servizio utile totale.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'art. 3, comma 7, d.lgs. 165/1997, non abrogato espressamente dal d.lgs. 66/2010, al fine di evitare che il militare che di fatto non abbia i requisiti psico-fisici per accedere all'ausiliaria perda ogni vantaggio economico, ammette al beneficio previsto dal predetto comma 7 (determinazione del trattamento pensionistico identificando il montante individuale

dei contributi attraverso un “*incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione*”), tra l'altro, il “*personale che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento pensionistico [sia] liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335*”.

Il testo del menzionato art. 3, comma 7, non lascia adito a dubbi alla luce della congiunzione “e” la quale lascia intendere che le categorie di personale cessate dal servizio per raggiungimento dei limiti d'età e quelle non in possesso dei requisiti per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria siano tra di loro alternative (“*Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335*” menzionato art. 3, comma 7). Ogni interpretazione contraria è difforme alla lettera della legge e ne tradisce lo spirito di tutela nei confronti delle categorie indicate.

Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente appartenga a tale categoria di pubblici dipendenti (quelli che

non possono accedere e permanere in ausiliaria indipendentemente da ogni valutazione circa il raggiungimento o meno dei limiti d'età) e pertanto il trattamento pensionistico dovrà essere riliquidato tenendo conto dei predetti benefici normativi (*“il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”* art. 3, comma 7, d.lgs. 165/1997).

La giurisprudenza più recente è dello stesso avviso (C. conti, sez. Lombardia 191 e 195/2018; Molise 49/2018; Sardegna 146/2018).

Circa l'ulteriore pretesa ad ottenere un incremento pari alla percentuale del 44% (art. 54 D.P.R. 1092/1973) deve segnalarsi che di recente la Prima sezione giurisdizionale centrale d'appello (sent. 8 novembre 2018 n. 422) ha precisato che tale beneficio non costituisce appannaggio del solo personale che abbia maturato un'anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 ed i 20 anni, contemplando la norma implicitamente la possibilità di attribuire i benefici anche al personale con anzianità maggiore (*“il comma successivo, che prevede che spetti al militare l'aliquota dell'1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina,*

pertanto, l'ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio" C. conti, sez. I app., 8 novembre 2018, n. 422).

Al predetto dovranno essere aggiunti, ex art. 167, comma 3, c.g.c., gli accessori di legge (interessi e rivalutazione) a far data dal collocamento in congedo nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla data dell'istanza amministrativa. Le spese, da liquidarsi in € 1.500,00, seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore del ricorrente vittorioso.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'INPS a riliquidare il trattamento pensionistico del ricorrente tenendo conto dei benefici previsti dall'art. 3, comma 7, d.lgs. 165/1997, come pure di quelli di cui all'art. 54 D.P.R. 1092/1973, nonché al pagamento delle spese liquidate in € 1.500,00.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13 novembre 2018.

Il Giudice

F.to Pasquale Fava

Depositata in segreteria il 18 dicembre 2018.

Il Direttore di segreteria

F.to Elvira Fucci

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del su detto art. 52 nei confronti del ricorrente.

IL GIUDICE UNICO

F.to Pasquale Fava

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Elvira Fucci

Perugia, 18 dicembre 2018.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 2 fogli, che si rilascia per COMUNICAZIONE VIA PEC.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria.

Perugia, li 18 dicembre 2018.

Il Direttore di Segreteria

(Elvira Fucci)

